

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
- ★ Regolamento (CE) n. 392/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derivate alimentari 1
 - ★ Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre 4
 - Regolamento (CE) n. 394/2004 della Commissione, del 2 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
 - ★ Regolamento (CE) n. 395/2004 della Commissione, del 2 marzo 2004, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dello Sri Lanka, e che dispone la registrazione di tali importazioni 7
 - ★ Regolamento (CE) n. 396/2004 della Commissione, del 2 marzo 2004, che avvia un'inchiesta relativa all'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie tra l'altro della Repubblica popolare cinese, mediante importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie dell'Indonesia o meno, e che dispone la registrazione di tali importazioni 10

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2004/203/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 432] 13**

2004/204/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2004, che stabilisce disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 540] 20**

2004/205/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 574] 23**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 392/2004 DEL CONSIGLIO**del 24 febbraio 2004****che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽²⁾ istituisce un contesto armonizzato per l'etichettatura, la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli che recano o sono destinati a recare indicazioni facenti riferimento al metodo di produzione biologico.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 istituisce altresì la protezione a livello comunitario di taluni termini utilizzati per indicare ai consumatori che un prodotto alimentare o un mangime, o i suoi ingredienti, sono ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico di cui allo stesso regolamento. Tale protezione si estende ai corrispondenti termini derivati o diminutivi in uso, soli o combinati, indipendentemente dalla lingua utilizzata. Per eliminare ogni possibilità di malinteso in merito alla portata della protezione, è opportuno modificare di conseguenza detto regolamento.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce inoltre che gli operatori che producono, preparano o importano da paesi terzi i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento sono soggetti a un sistema di controllo. Negli ultimi anni, alcuni prodotti recanti indicazioni che facevano riferimento al metodo di produzione biologico sono stati commercializzati pur non essendo conformi al regolamento (CEE) n. 2092/91. Inoltre, recentemente si sono avuti casi di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica contaminati con erbicidi nel corso del periodo di magazzinaggio. È

dunque necessario rafforzare il sistema di controllo e sottoporvi tutti gli operatori durante l'intero processo di produzione e di preparazione.

(4) Conformemente al principio di un approccio basato sul rischio, potrebbe in alcuni casi sembrare sproporzionato applicare i requisiti in materia di notifica e di controllo a taluni operatori al dettaglio. È opportuno pertanto prevedere la possibilità che gli Stati membri esentino tali operatori dall'osservanza di detti requisiti.

(5) Per rispettare l'obbligo di mantenere il segreto professionale, le autorità e gli organismi di controllo non sono autorizzati a rivelare informazioni e dati ottenuti nell'esercizio della loro attività di controllo. Tuttavia, occorrerebbe consentire lo scambio di informazioni tra autorità e organismi di controllo al fine di migliorare la tracciabilità e garantire il rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91 lungo tutto il processo di produzione e di preparazione.

(6) Poiché il logo comunitario indicante che i prodotti sono stati sottoposti al regime di controllo previsto può essere apposto sui prodotti importati dai paesi terzi, è opportuno prevedere, per motivi di chiarezza, l'applicazione a tali prodotti di condizioni equivalenti in materia di controllo.

(7) È opportuno prevedere un rinvio della data di applicazione dei nuovi requisiti in materia di notifica e di controllo al fine di consentire i necessari adeguamenti, in particolare negli Stati membri in cui attualmente non esistono siffatti requisiti. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati i requisiti in materia di controllo che già esistono a livello nazionale.

⁽¹⁾ Parere reso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68).

(8) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6. In particolare, i termini in appresso o i corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua, salvo che essi non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con tale metodo di produzione:

- in spagnolo: ecológico,
- in danese: økologisk,
- in tedesco: ökologisch, biologisch,
- in greco: βιολογικό,
- in inglese: organic,
- in francese: biologique,
- in italiano: biologico,
- in olandese: biologisch,
- in portoghese: biológico,
- in finlandese: luonnonmukainen,
- in svedese: ekologisk.»

2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti devono:

- a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata; la notifica comprende i dati di cui all'allegato IV;
- b) assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui all'articolo 9.

Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente paragrafo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non

li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un paese terzo.

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività di cui al primo comma è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo di cui all'articolo 9.»

3) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali devono essere soggetti gli operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1.»;

b) al paragrafo 7, lettera b), è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che i prodotti siano stati ottenuti ai sensi del presente regolamento, essi scambiano con altre autorità di controllo o con altri organismi di controllo riconosciuti informazioni pertinenti sui risultati del loro controllo. Essi possono inoltre scambiare le suddette informazioni di loro propria iniziativa.»;

c) al paragrafo 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione degli articoli 5 e 6 o delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi (*), o delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni di cui all'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;

(*) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.»

4) All'articolo 10, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per l'intera durata del processo di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9 o, nel caso di prodotti importati, a misure equivalenti; nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del sistema di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e, in particolare, al paragrafo 4 dello stesso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

REGOLAMENTO (CE) N. 393/2004 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, che gli Stati membri possono derogare al limite del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi e concedere l'aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o di capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Tale possibilità è tuttavia prevista soltanto fino alla campagna di commercializzazione 2003/2004.

- (2) Attualmente, la maggior parte delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa ricavate a livello della prima trasformazione contiene percentuali di impurità e di canapuli o capecchi superiori al limite del 7,5 %. Per consolidare la tendenza positiva che si registra nel settore e al fine di consentire un ulteriore miglioramento della competitività, occorre prorogare per due campagne la possibilità che gli Stati membri hanno di derogare al summenzionato limite.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1673/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000, i termini «da 2001/2002 a 2003/2004» sono sostituiti dai termini «da 2001/2002 a 2005/2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

⁽¹⁾ Parere reso il 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 28 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 394/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,8
	204	53,6
	212	115,9
	999	92,4
0707 00 05	052	146,1
	068	51,0
	204	49,7
	999	82,3
0709 90 70	052	110,6
	204	54,9
	999	82,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,0
	204	47,6
	212	53,0
	220	39,1
	400	70,9
	624	74,6
	999	54,0
0805 50 10	052	54,0
	400	36,4
	600	57,6
	999	49,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,0
	060	37,3
	388	117,3
	400	112,9
	404	101,0
	508	69,4
	512	94,3
	524	82,4
	528	89,5
	720	79,0
	999	84,3
0808 20 50	060	66,1
	388	78,7
	508	69,3
	512	65,6
	528	75,7
	720	149,5
	999	84,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 395/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2004

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dello Sri Lanka, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

C. MISURE IN VIGORE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio ⁽¹⁾.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

D. MOTIVAZIONE

sentito il comitato consultivo,

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso lo Sri Lanka di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, e l'uso di dichiarazioni di origine inesatte.

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

(1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dallo Sri Lanka nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi sia per tale cambiamento una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione del dazio.

(2) La domanda è stata presentata il 20 gennaio 2004 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea, a nome di 4 produttori comunitari.

Questo cambiamento della configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto al trasbordo attraverso lo Sri Lanka di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e all'uso di dichiarazioni di origine inesatte.

B. PRODOTTO

(3) Il prodotto interessato dalla possibile elusione è rappresentato da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, di norma dichiarato nei codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 94), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 94), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 94) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 94) (il «prodotto in esame»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni del prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi. Notevoli volumi di importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, provenienti dallo Sri Lanka sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese.

(4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è rappresentato da alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio spediti dallo Sri Lanka (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), di norma dichiarati negli stessi codici del prodotto in esame.

La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, sono oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

Qualora nel corso dell'inchiesta fossero individuate pratiche di elusione attraverso lo Sri Lanka di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo e dall'uso di dichiarazioni di origine inesatte, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2212/2003 (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 3).

E. PROCEDURA

(8) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e ha deciso di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

a) Questionari

(9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori dello Sri Lanka, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e dello Sri Lanka. All'occorrenza, potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

(10) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, e comunque entro e non oltre il termine fissato all'articolo 3 del presente regolamento, e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(11) Le autorità della Repubblica popolare cinese e dello Sri Lanka saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

(12) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dal dazio

(13) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dal dazio se non costituiscono una forma di elusione.

(14) La possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base è inteso a combattere le pratiche di elusione senza danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica relativa al trattamento da riservare ai produttori del paese interessato che possono provare di non partecipare a tali pratiche elusive. Sembra pertanto necessario

dare ai produttori interessati la possibilità di chiedere un'esenzione dalla registrazione delle importazioni dei prodotti da loro esportati o dalle misure istituite su tali importazioni.

(15) I produttori che desiderino essere esentati devono farne richiesta e inviare tutte le risposte al questionario entro i termini appropriati, affinché si possa stabilire che essi non eludono i dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori possono beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi nella misura in cui le loro importazioni provengono da produttori cui sia stata concessa tale esenzione, nonché conformemente all'articolo 13, paragrafo 4.

F. REGISTRAZIONE

(16) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dallo Sri Lanka.

G. TERMINI

(17) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:

- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta;
- chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(18) È importante notare che al rispetto dei termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

(19) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(20) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni vengono quindi elaborate in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte interessata meno favorevole rispetto a quanto lo sarebbe stata se essa avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati nei codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 94), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 94), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 94) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 94), spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o meno originari dello Sri Lanka, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati non coinvolti nell'elusione dei dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e ogni richiesta di autorizzazione per il rilascio di certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

**REGOLAMENTO (CE) N. 396/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2004**

che avvia un'inchiesta relativa all'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie tra l'altro della Repubblica popolare cinese, mediante importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie dell'Indonesia o meno, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

C. MISURE IN VIGORE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio ⁽²⁾.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in prosieguo «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

D. MOTIVAZIONE

sentito il comitato consultivo,

- (5) La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo attraverso l'Indonesia di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio e l'uso di dichiarazioni di origine inesatte.

considerando quanto segue:

- (6) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.

A. INTRODUZIONE

- (1) La Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, di avviare un'inchiesta di propria iniziativa sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie della Repubblica popolare cinese.

In seguito all'istituzione di misure nei confronti del prodotto in esame, si è verificato un significativo cambiamento nella configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall'Indonesia nella Comunità. Le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate in modo sostanziale e non vi sono sufficienti motivi validi o giustificazioni per tale cambiamento se non l'istituzione del dazio antidumping. Il cambiamento in questione sembra essere determinato dal trasbordo attraverso l'Indonesia e da dichiarazioni di origine inesatte per alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese.

B. PRODOTTO

- (2) I prodotti oggetto dell'eventuale elusione sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 93), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 93), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 93) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 93). Questi codici sono indicati unicamente a titolo informativo.
- (3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), normalmente dichiarati sotto gli stessi codici dei prodotti oggetto dell'eventuale elusione.

Inoltre, gli elementi di prova a disposizione della Commissione fanno presumere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore siano indeboliti in termini quantitativi. Sembra che consistenti volumi di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, importati dall'Indonesia abbiano sostituito le importazioni dello stesso prodotto dalla Repubblica popolare cinese.

Infine, la Commissione dispone di sufficienti elementi che dimostrano che i prezzi di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per tale prodotto.

Qualora nel corso dell'inchiesta siano accertate pratiche di elusione attraverso l'Indonesia previste dall'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo e dalla dichiarazione di origine inesatta, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2212/2003 (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 3).

E. PROCEDURA

(7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, dichiarati o meno come originari di tale paese.

a) Questionari

(8) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori e alle loro associazioni in Indonesia, ai produttori esportatori e alle loro associazioni nella Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità cinesi e indonesiane. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

(9) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, comunque entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(10) L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

(11) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno di quanto affermano. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dal dazio

(12) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esentati dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(13) La possibile elusione si verifica fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base si prefigge di lottare contro le pratiche di elusione senza danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori dei paesi interessati che possono provare di non partecipare alle pratiche elusive. Sembra pertanto necessario dare ai produttori interessati la possibilità di chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni dei loro prodotti esportati o dalle misure su tali importazioni.

(14) I produttori che desiderino ottenere l'esenzione devono farne richiesta e inviare, qualora sia stato loro richiesto, le risposte al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi compensativi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori possono sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

F. REGISTRAZIONE

(15) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dall'Indonesia.

G. TERMINI

(16) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:

— manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,

— chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(17) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

(18) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(19) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, di cui ai codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 93), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 93), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 93) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 93), spedite dall'Indonesia, originarie o meno dell'Indonesia, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto l'esenzione dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi compensativi.

Articolo 3

1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata⁽¹⁾» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax: (32 2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2004

che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 432]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi. Tali condizioni variano in funzione dello stato sanitario del paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che venga definito un modello di certificato per i movimenti in questione.
- (3) È opportuno stabilire un modello unico per i casi disciplinati dal regolamento (CE) n. 998/2003. Si tratta dei casi di introduzione in uno Stato membro diverso dall'Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza da tutti i paesi terzi e di introduzione in Irlanda, Svezia e Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.
- (4) Poiché il regolamento (CE) n. 998/2003 si applica a decorrere dal 3 luglio 2004, occorre che la presente decisione si applichi a decorrere dalla stessa data.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce il modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

Il summenzionato certificato è richiesto per l'introduzione in uno Stato membro diverso dall'Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza da tutti i paesi terzi e per l'introduzione in Irlanda, Svezia e Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

Articolo 2

Il modello di certificato figura in allegato.

Articolo 3

Il certificato consta di un'unica pagina redatta almeno nella lingua dello Stato membro di introduzione e in inglese. Esso è compilato in stampatello nella lingua dello Stato membro di introduzione o in inglese.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

Le parti da I a V del certificato devono essere rilasciate e firmate da un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente del paese speditore o da un medico veterinario autorizzato dall'autorità competente. In quest'ultimo caso l'autorità competente deve vistare il certificato. Se del caso, le parti VI e VII sono compilate e firmate da veterinari abilitati all'esercizio della medicina veterinaria nel paese speditore.

Il certificato deve essere corredato dei documenti giustificativi, o di una loro copia certificata, compresi i dati relativi alla vaccinazione e il risultato del test sierologico. Tale documentazione deve recare i dati di identificazione dell'animale in questione.

Articolo 4

La vaccinazione di cui alla parte IV deve essere effettuata con un vaccino inattivato prodotto almeno in conformità del manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

Articolo 5

Il certificato è valido per i movimenti intracomunitari per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data di rilascio oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest'ultima data è precedente.

Il certificato non è utilizzato per i movimenti di animali provenienti da, o preparati in, paesi non figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 e destinati all'Irlanda, alla Svezia o al Regno Unito, ove si applicano le disposizioni nazionali.

Articolo 6

Per i movimenti da un paese terzo figurante nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003, le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento si applicano soltanto in caso di:

- trasferimento diretto verso lo Stato membro di introduzione, oppure
- trasferimento dal paese terzo speditore allo Stato membro di introduzione, con permanenza esclusivamente in uno o più paesi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

Tuttavia, il trasferimento diretto può comprendere il transito in un paese terzo non figurante nell'allegato II per via marittima od aerea purché l'animale rimanga entro il perimetro di un aeroporto internazionale di tale paese o confinato sulla nave.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

**CERTIFICATO VETERINARIO
PER CANI, GATTI E FURETTI DOMESTICI INTRODOTTI NELLA
COMUNITÀ EUROPEA
PER MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE
[Regolamento (CE) n. 998/2003]**

VETERINARY CERTIFICATE FOR DOMESTIC DOGS, CATS AND FERRETS ENTERING THE
EUROPEAN COMMUNITY FOR NON-COMMERCIAL MOVEMENTS (Regulation (EC) No 998/2003)

PAESE di spedizione dell'animale COUNTRY of dispatch of the animal: _____

Numero di serie del certificato Serial number of the Certificate: _____

I. PROPRIETARIO/RESPONSABILE CHE ACCOMPAGNA L'ANIMALE
OWNER/RESPONSIBLE PERSON ACCOMPANYING THE ANIMAL

Nome First name:

Cognome Surname:

Indirizzo Address:

Codice postale Postcode:

Città City:

Paese Country:

Numero di telefono Telephone:

II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE DESCRIPTION OF THE ANIMAL

Specie Species

Razza Breed:

Sesso Sex:

Manto (colore e tipo) Coat (colour and type):

Data di nascita Date of birth:

III. IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE IDENTIFICATION OF THE ANIMAL

Numero di microchip Microchip number:

Localizzazione del microchip Location of microchip:

Data di impianto del microchip Date of microchipping:

Numero di tatuaggio Tattoo number:

Data del tatuaggio Date of tattooing:

IV. VACCINAZIONE ANTIRABBICA VACCINATION AGAINST RABIES

Fabbricante e nome del vaccino
Manufacturer and name of vaccine:

Numero di lotto
Batch number:

Data di vaccinazione
Vaccination date:

Valida fino al
Valid until:

V. TEST SIEROLOGICO ANTIRABBICO (nei casi richiesti) RABIES SEROLOGICAL TEST (when required)

Il sottoscritto dichiara di aver esaminato i risultati ufficiali di una prova sierologica effettuata presso un laboratorio riconosciuto dall'UE a partire da un campione prelevato sull'animale in data (gg/mm/aaaa) _____, che attestano un titolo di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml.

I have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample taken on (dd/mm/yyyy) _____, and tested in an EU-approved laboratory, which states that the rabies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0.5 IU/ml.

VETERINARIO UFFICIALE O VETERINARIO AUTORIZZATO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE (*) (in quest'ultimo caso l'autorità competente deve vistare il certificato) OFFICIAL VETERINARIAN OR VETERINARIAN AUTHORISED BY THE COMPETENT AUTHORITY* (in the latter case, the competent authority must endorse the certificate)	
Nome <i>First name</i> :	Apellidos <i>Surname</i> :
Indirizzo <i>Address</i> :	FIRMA, DATA E TIMBRO <i>SIGNATURE, DATE & STAMP</i> :
Codice postale <i>Postcode</i> :	
Città <i>City</i> :	
Paese <i>Country</i> :	
Numero di telefono <i>Telephone</i> :	
(*) Cancellare la dicitura inutile <i>Delete as applicable</i>	

VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (Non richiesto se il certificato è firmato da un veterinario ufficiale) ENDORSEMENT BY THE COMPETENT AUTHORITY (Not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian)
DATA E TIMBRO <i>DATE & STAMP</i> :

VI. TRATTAMENTO CONTRO LE ZECICHE (nei casi richiesti) TICK TREATMENT (when required)	
Fabbricante e nome del prodotto <i>Manufacturer and name of product</i> :	
Data e ora del trattamento (gg/mm/aaaa + ora sulle 24 ore) <i>Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock)</i> :	
Nome del veterinario <i>Name of veterinarian</i> :	
Indirizzo <i>Address</i> :	FIRMA, DATA E TIMBRO <i>SIGNATURE, DATE & STAMP</i> :
Codice postale <i>Postcode</i> :	
Città <i>City</i> :	
Paese <i>Country</i> :	
Numero di telefono <i>Telephone</i> :	

VII. TRATTAMENTO CONTRO L'ECHINOCOCCUS (nei casi richiesti) ECHINOCOCCUS TREATMENT (when required)	
Fabbricante e nome del prodotto <i>Manufacturer and name of product</i> :	
Data e ora del trattamento (gg/mm/aaaa + ora sulle 24 ore) <i>Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock)</i> :	
Nome del veterinario <i>Name of veterinarian</i> :	
Indirizzo <i>Address</i> :	FIRMA, DATA E TIMBRO <i>SIGNATURE, DATE & STAMP</i> :
Codice postale <i>Postcode</i> :	
Città <i>City</i> :	
Paese <i>Country</i> :	
Numero di telefono <i>Telephone</i> :	

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. L'identificazione dell'animale (tatuaggio o microchip) deve essere stata verificata prima di riportare qualsiasi indicazione sul certificato.
2. Il vaccino antirabbico utilizzato deve essere un vaccino inattivato prodotto conformemente alle norme UE.
3. Il certificato è **valido per 4 mesi a decorrere dalla firma** da parte del veterinario ufficiale o dal visto dell'autorità competente, oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest'ultima data è precedente.
4. Gli animali provenienti da, o addestrati in, paesi terzi non figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 non possono essere introdotti in Irlanda, Svezia o nel Regno Unito, né direttamente né attraverso un altro paese figurante nell'allegato II se non sono conformi alle rispettive disposizioni nazionali.

CONDIZIONI APPLICABILI [Regolamento (CE) n. 998/2003]**A) INTRODUZIONE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALL'IRLANDA, DALLA SVEZIA E DAL REGNO UNITO**

- 1) In provenienza da un paese terzo figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003:
Devono essere compilate le parti I, II, III e IV (nonché VII per la Finlandia) Devono essere compilate conformemente alle disposizioni nazionali, e possono essere compilate in un paese figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, la parte VII in caso di successivo movimento verso la Finlandia e le parti V, VI e VII in caso di successivo movimento verso l'Irlanda, la Svezia o il Regno Unito.
- 2) In provenienza da un paese terzo non figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003:
Devono essere compilate le parti I, II, III, IV e V (nonché VII per la Finlandia). Il campione cui si fa riferimento nella parte V deve essere stato prelevato oltre 3 mesi prima della data di introduzione. Per successivi movimenti verso l'Irlanda, la Svezia o il Regno Unito, cfr. nota 4. In caso di successivo movimento verso la Finlandia, deve essere compilata la parte VII [cfr. precedente punto 1, lettera A)].

B) INTRODUZIONE IN IRLANDA, SVEZIA E REGNO UNITO

- 1) In provenienza da un paese terzo figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003:
Devono essere compilate le parti I, II, III, IV, V, VI e VII (parti III, V, VI e VII in conformità delle disposizioni nazionali)
- 2) In provenienza da un paese terzo non figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: il certificato non è valido (Cfr. nota 4).

NOTES FOR GUIDANCE

1. *Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on the certificate.*
2. *The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.*
3. *The certificate is valid for 4 months after signature by the official veterinarian or endorsement by the competent authority, or until the date of expiry of the vaccination shown in Part IV, whichever is earlier.*
4. *Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003, may not enter Ireland, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex II unless brought into conformity with national rules.*

CONDITIONS APPLYING (Regulation (EC) No 998/2003)**A) ENTRY IN A MEMBER STATE OTHER THAN IRELAND, SWEDEN AND TO UNITED KINGDOM**

- 1) *from a third country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003:
Parts I, II, III, and IV must be completed (and VII for Finland)
In case of a subsequent movement to Finland, Part VII and to Ireland, Sweden or the United Kingdom, Parts V, VI and VII must be completed in compliance with national rules, and may be completed in a country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003*
- 2) *from a third country not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003:
Parts I, II, III, IV and V must be completed (and VII for Finland). The sample referred to in part V must have been taken more than three months before the entry. For subsequent movement to Ireland, Sweden or the United Kingdom - See Note 4. In case of a subsequent movement to Finland, Part VII must be completed (see A)1) above)*

B) ENTRY IN IRELAND, SWEDEN AND THE UNITED KINGDOM

- 1) *from a third country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003:
Parts I, II, III, IV, V, VI and VII must be completed (parts III, V, VI and VII complying with national rules)*
- 2) *from a third country not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003: The certificate is not valid - See note 4*

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2004

che stabilisce disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 540]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/204/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2001/18/CE per la notifica degli organismi geneticamente modificati (di seguito OGM), sono necessari diversi tipi di informazione. I dati richiesti riguardano il singolo OGM, l'ambiente in cui avviene l'emissione e l'interazione tra l'OGM e l'ambiente ricevente, con particolare riferimento agli effetti sulla salute umana.
- (2) Le informazioni da inserire nelle notifiche sull'emissione deliberata degli OGM sono elencate all'allegato III della direttiva 2001/18/CE. L'allegato IV della direttiva descrive in termini generali le informazioni supplementari da fornire in caso di notifica relativa all'immissione in commercio degli OGM e le informazioni sull'etichettatura richieste per gli OGM come tali o contenuti in prodotti da immettere in commercio. Alcune di tali informazioni supplementari vanno riportate in uno o più registri, cioè i dati sulle modificazioni genetiche che possono essere utilizzati per individuare e identificare determinati prodotti contenenti OGM, inclusi i metodi di identificazione relativi alle soglie fissate dalla direttiva 2001/18/CE, allo scopo di facilitare i controlli e le ispezioni successivamente all'immissione in commercio.
- (3) A norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, la Commissione istituisce uno o più registri (di seguito «i registri») delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM indicate nell'allegato IV, punto A.7, della direttiva in questione.
- (4) Queste informazioni dovrebbero includere, ove appropriato, il deposito presso l'autorità competente di

campioni dell'OGM, come tale o contenuto in prodotti, o del suo materiale genetico e dettagli relativi alle sequenze nucleotidiche o altri tipi di informazioni necessarie all'identificazione del prodotto OGM o della suadiscendenza, inclusa la metodologia per individuare ed identificare il prodotto contenente OGM e i dati sperimentali che dimostrano i parametri di convalida della metodologia in questione.

- (5) Nel fissare l'elenco di informazioni da inserire nei registri, si è tenuto conto del fatto che altre informazioni, come la valutazione di rischio ambientale, gli studi scientifici, compresi gli studi che dimostrano che il prodotto è sicuro, contenenti, ove disponibili, riferimenti agli studi indipendenti e verificati da esperti, e a metodi per l'identificazione e l'individuazione, nonché tutte le altre informazioni trasmesse dal notificante, i metodi e i piani per monitorare l'OGM o gli OGM e per agire in caso di emergenza, e i risultati del monitoraggio successivo all'immissione in commercio, sono in linea di principio accessibili conformemente alle norme pertinenti della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾, e non è quindi necessario registrarli.
- (6) Per ragioni di trasparenza e conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001, i registri vanno resi accessibili anche al pubblico, oltre che agli Stati membri e alla Commissione. I registri pertanto conterranno due tipi di dati, uno accessibile al pubblico e l'altro accessibile soltanto agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La prima serie di dati deve comprendere tutti i dati contenuti nei registri, ad eccezione di quelli che non possono essere divulgati per ragioni di riservatezza, conformemente all'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, in particolare per la tutela degli interessi commerciali; l'altra serie di dati deve comprendere dati riservati supplementari. Le singole richieste di accesso vanno trattate in conformità con il regolamento (CE) n. 1049/2001 il quale, tuttavia, nelle deroghe fissate prevede la tutela degli stessi interessi tutelati dall'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.6.2003, pag. 24).

⁽²⁾ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- (7) Durante il periodo di validità dell'autorizzazione e per un lasso di tempo adeguato dopo lo scadere di questa, le autorità competenti, i servizi di ispezione, i laboratori di controllo degli Stati membri e della Commissione tengono a disposizione i metodi di individuazione ed identificazione, inclusi i metodi di identificazione relativi alle soglie fissate dalla direttiva 2001/18/CE.
- (8) Al momento in cui l'autorità competente trasmette alla Commissione le informazioni da inserire nei registri, alcuni dati non saranno ancora disponibili, come ad esempio la data di autorizzazione o i parametri di convalida relativi ai metodi di identificazione ed individuazione, o potranno mancare. Inoltre, durante il periodo di validità dell'autorizzazione e anche per qualche tempo dopo lo scadere di questa è possibile che esista ancora la necessità di aggiornare i registri, ad esempio riguardo ai metodi di identificazione ed individuazione, alle denominazioni commerciali o ai nominativi delle persone responsabili. Vanno pertanto previste disposizioni per l'aggiornamento dei registri.
- (9) L'evoluzione futura delle metodiche di modificazione genetica o dei relativi metodi di identificazione e di individuazione, e in particolare dei metodi di identificazione relativi alle soglie fissate dalla direttiva 2001/18/CE, potrebbe rendere necessario l'adeguamento della presente decisione al progresso tecnico. Inoltre, anche l'evoluzione futura della normativa comunitaria potrebbe rendere necessario l'adeguamento della decisione, per garantirne la coerenza e l'efficacia.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri che la Commissione deve istituire a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 della direttiva 2001/18/CE (di seguito «i registri») allo scopo di conservare le informazioni sulle modificazioni genetiche degli organismi geneticamente modificati (di seguito «OGM»).

Articolo 2

Le informazioni di cui all'articolo 1 includono, in accordo con quanto previsto dall'articolo 3, dettagli delle sequenze nucleotidiche o informazioni di altro tipo necessarie per identificare il prodotto OGM e la sua discendenza, quale ad esempio la metodologia per individuare e identificare il prodotto OGM, inclusi i metodi di identificazione relativi alle soglie fissate dalla direttiva 2001/18/CE, e i dati sperimentali che dimostrano la convalida della metodologia.

I registri sono coerenti e compatibili con quelli creati a norma di altre pertinenti norme comunitari.

Articolo 3

Le informazioni da inserire nei registri sono le seguenti:

- a) dati relativi al notificante e ai soggetti responsabili:
- i) nome e recapito completo del notificante;
 - ii) nome e recapito completo della persona residente o con sede legale nella Comunità che è responsabile dell'immissione in commercio, sia essa il produttore, l'importatore o il distributore, se diversi dal notificante;
- b) informazioni generali sull'OGM o gli OGM:
- i) le denominazioni commerciali dei prodotti OGM e i nomi degli OGM ivi contenuti, compreso il nome scientifico e il nome (o i nomi) comune(i) dell'organismo ricevente o, ove opportuno, dell'organismo progenitore dell'OGM;
 - ii) l'identificatore unico (o gli identificatori unici) dell'OGM o degli OGM presente(i) nel prodotto o nei prodotti;
 - iii) lo Stato membro a cui è stata presentata la notifica;
 - iv) il numero di notifica;
 - v) la decisione di autorizzazione dell'OGM o degli OGM;
- c) informazioni sull'inserito:
- i) informazioni sulla sequenza nucleotidica dell'inserito usato per sviluppare il metodo di individuazione, compresa, ove opportuno, la sequenza completa dell'inserito e il numero di coppie di basi delle sequenze fiancheggiatrici del DNA ospite, necessarie per stabilire un metodo di individuazione evento-specifico, metodi di individuazione relativi alle soglie fissate dalla direttiva 2001/18/CE, nonché i numeri di deposito presso banche dati pubbliche e i riferimenti contenenti i dati della sequenza o parti di essa;
 - ii) la mappa dettagliata del DNA inserito, compresi tutti gli elementi genetici, le regioni codificanti e non codificanti e l'indicazione del loro ordine e del loro orientamento;
- d) informazioni sui metodi di individuazione ed identificazione:
- i) descrizione delle tecniche di individuazione ed identificazione per l'individuazione dello specifico evento di trasformazione, inclusi, ove appropriato, i metodi di individuazione relativi alle soglie stabilite nella direttiva 2001/18/CE;
 - ii) informazioni sugli strumenti per l'individuazione e l'identificazione, quali ad esempio primers per la PCR e anticorpi;
 - iii) ove appropriato, informazioni sui parametri di convalida, conformemente alle linee guida internazionali;
- e) informazioni sul deposito, lo stoccaggio e la fornitura di campioni:
- i) nome e recapito completo della persona o persone responsabili per quanto riguarda il deposito, lo stoccaggio e la fornitura dei campioni di controllo;
 - ii) informazioni sui campioni stoccati, ad es. tipo di materiale, caratterizzazione genetica, quantità di materiale depositato, stabilità, condizioni adeguate di stoccaggio e scadenza.

Articolo 4

I registri devono essere resi accessibili al pubblico in conformità con l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE e con il regolamento (CE) n. 1049/2001.

Le informazioni inserite sono suddivise nel modo seguente:

- a) una serie di dati accessibile al pubblico;
- b) una serie di dati comprendente ulteriori dati confidenziali, accessibili solo agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Articolo 5

Le autorità competenti ricavano dalle notifiche da esse ricevute a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE tutti i dati relativi alle informazioni elencate all'articolo 3 della presente decisione. Esse li trasmettono alla Commissione, compilando il modulo fornito dalla Commissione a tale scopo, contestualmente alla presentazione della relazione di valutazione, ovvero entro e non oltre due settimane da tale data, così da consentire alla Commissione di inserirli nei registri. Il modulo può essere compilato dal notificante, con riserva della verifica del contenuto da parte delle autorità competenti.

Per evitare la duplicazione delle informazioni, è possibile inserire rimandi ad altri registri o banche dati, come i Formati di identificazione sintetica (SNIF), il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la relazione di valutazione dell'autorità competente, il Centro di scambio per la prevenzione dei rischi biotecnologici (BCH) istituito dal protocollo di Cartagena e il registro molecolare del Centro comune di ricerca.

Articolo 6

Le autorità competenti trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione riguardante l'aggiornamento dei registri entro e non oltre due settimane dal ricevimento. L'informazione è inserita nei registri al più tardi due settimane dopo la ricezione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2004

recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

[notificata con il numero C(2004) 574]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/205/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1° maggio 2004, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica Ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia («i nuovi Stati membri») e destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria.

(2) Nello specifico, i prodotti di cui sopra dovranno rispettare i requisiti zoosanitari di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina⁽¹⁾, alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina⁽²⁾, alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina⁽³⁾ e alla direttiva 92/65/CEE

del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽⁴⁾.

(3) È possibile che per alcuni dei prodotti animali di cui sopra prelevati nei nuovi Stati membri prima della data di adesione esistano delle scorte dopo la data in questione e che tali prodotti animali non siano rispondenti a tutti i requisiti zoosanitari applicabili agli scambi intracomunitari.

(4) Al fine di agevolare la transizione per i prodotti provenienti dai nuovi Stati membri dall'attuale regime verso quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria, si rende necessaria l'adozione di misure transitorie relative agli scambi dei prodotti in parola.

(5) Ai sensi dell'articolo 53 dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica della presente decisione dopo l'adesione.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina soggetti ai requisiti zoosanitari di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e prelevati prima del 1° maggio 2004 nella Repubblica Ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia («i nuovi Stati membri»).

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).

Articolo 2

A partire dal 1° maggio 2004, sono vietate le spedizioni di prodotti di cui all'articolo 1 verso altri Stati membri.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, i prodotti di cui all'articolo 1:

- a) possono essere spediti ad altri nuovi Stati membri a condizione che:
 - i) la spedizione sia autorizzata dallo Stato di destinazione;
 - ii) siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato di destinazione prima del 1° maggio 2004;
- b) possono partecipare agli scambi intracomunitari a condizione che:
 - i) siano stati prelevati in centri o da gruppi autorizzati all'esportazione verso la Comunità;
 - ii) rechino il numero di riconoscimento attribuito al centro o al gruppo ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

2. Il certificato sanitario che scorta le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 deve recare il seguente attestato supplementare firmato dall'ufficiale veterinario:

«Sperma, ovuli o embrioni (*cancellare la dicitura non pertinente*) delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina (*cancellare la dicitura non pertinente*) conformi ai requisiti di cui alla decisione 2004/205/CE della Commissione (*) e prelevati prima del 1° maggio 2004.

(*) GU L 65 del 3.3.2004, pag. 23.»

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

L'applicazione della presente decisione decorre dall'entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 cui è condizionata.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione